

Decreto n° 067 / Pres.

Trieste, 30 marzo 2015

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI INCENTIVI E FINANZIAMENTI A FAVORE DEL SETTORE ARTIGIANO, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 GENNAIO 2012, N. 33.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI in data 30/03/2015

Siglato da:

DANIELE BERTUZZI in data 25/03/2015



il Presidente

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato);

Visto l'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale. Legge finanziaria 2015), ed in particolare:

- il comma 1 che sostituisce il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 12/2002, e ridefinisce il contenuto del Programma annuale di settore presentato dalla Commissione regionale per l'artigianato;
- il comma 10, lettera b), ai sensi del quale, tra l'altro, le direttive per le funzioni amministrative del CATA sono emanate entro i termini del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 75 della legge regionale 12/2002;
- il comma 17, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli incentivi assegnati attraverso il CATA ancorché relativi ad immobili nei quali l'attività viene trasferita ad avvenuto completamento dei lavori di adeguamento e sistemazione;

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), ed in particolare:

- l'articolo 34 che introduce misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive;
- l'articolo 37 che introduce nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) l'articolo 32 bis relativo ai vincoli di destinazione per le imprese beneficiarie di incentivi e alla rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo di inosservanza dei vincoli e l'articolo 32 ter in materia di conferma degli incentivi in caso di operazioni societarie;
- l'articolo 38 che sostituisce l'articolo 48 della legge regionale 7/2000 in materia di procedure concorsuali;

Visto il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano", emanato con proprio decreto 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, in seguito "Testo unico";

Ritenuto opportuno adeguare il citato Testo unico alle modifiche derivanti dalla nuova articolazione del Programma annuale di settore, così come introdotte con la legge regionale 27/2014 nonché di adottare i conseguenti interventi di coordinamento normativo;

Ritenuto opportuno adeguare il citato Testo unico alle novità introdotte dalle disposizioni di cui alla legge regionale 3/2015, ed in particolare, a quelle concernenti il rispetto del vincolo di destinazione, le operazioni societarie e le operazioni concorsuali;

Considerato che le Associazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale hanno richiesto la modifica delle modalità di presentazione della rendicontazione delle spese, prevedendola esclusivamente con PEC;

Ritenuto opportuno prevedere i termini entro i quali adottare le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate al CATA;

Ritenuto altresì modificare, l'articolo 41 del Testo unico relativo alle spese ammissibili per le imprese di nuova costituzione, prevedendo l'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, lettera b), in quanto in contrasto con la finalità dell'incentivo di cui all'articolo 42 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002;

Ritenuto altresì opportuno modificare, in ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 2, comma 17, della legge regionale 27/2014, l'articolo 45, comma 2, lettera b) del Testo unico

relativa alla spese ammissibili per artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, prevedendo che la norma ivi prevista possa applicarsi solo per gli immobili già adibiti a laboratorio:

Visto il "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33", predisposto dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 475 di data 20 marzo 2015;

Decreta

- 1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -